Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° ottobre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 settembre 1980, n. **579.**

Aumento della partecipazione italiana a organismi finanziari internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 295.900.000, pari a lire 262.307.952.500, al tasso di cambio di L. 886,475 per un dollaro, quotazione del Fondo monetario alla data del 14 marzo 1977, da versare in quattro rate annuali di uguale importo a partire dal 1979.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 852,5 a 1.012 milioni di dollari USA — del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944 — della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 3.

I titoli obbligazionari della BIRS sono equiparati a quelli emessi dallo Stato agli effetti tributari nonché assimilati ai titoli garantiti dallo Stato ai fini dell'ammissione di diritto alla quotazione di borsa.

Art. 4.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia alla Banca interamericana di sviluppo, della quale l'Italia

è entrata a far parte in virtù della legge 13 aprile 1977, n. 191, nella misura di 6.370.000 dollari USA del peso e del titolo in vigore al 1° gennaio 1959, corrispondenti alla sottoscrizione di 637 azioni di capitale.

E' autorizzata inoltre la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse della predetta Banca, nella misura di dollari USA correnti 119.910.520 per il capitale interregionale e di dollari USA correnti 71.800.000 per il Fondo operazioni speciali, da corrispondersi in quattro annualità, di pari importo, negli anni 1980, 1981, 1982 e 1983.

Art. 5.

E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della International Finance Corporation (IFC) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 17.120.000 per il periodo 1978-81.

Art. 6.

In attuazione della risoluzione n. 34/2 dell'11 dicembre 1978 del Consiglio dei governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 1.240 a 1.860 milioni di diritti speciali di prelievo.

Art. 7.

Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo precedente, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti Istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 8.

Alla regolazione dei rapporti derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti Istituti.

Art. 9.

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo, istituita a termine dell'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 907, è aumentata di dollari USA 67.500.000, del peso e del titolo in vigore al 31 gennaio 1966.

Art. 10.

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita all'articolo 4 del protocollo sullo statuto della BEI annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, e 9 dicembre 1977, n. 956, è aumentata di 630 milioni di unità di conto in conformità alla decisione adottata il 19 giugno 1978 dal Consiglio dei governatori della Banca stessa.

Tale quota, da versarsi per il 10 per cento pari a 63 milioni di unità di conto, sarà corrisposta in otto rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadente il 30 aprile 1980.

Art. 11.

La conversione in lire degli importi di cui al precedente articolo, espressi in unità di conto, sarà fatta in conformità alla decisione del Consiglio dei governatori del 18 marzo 1975, utilizzando i tassi applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni inviate dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.

Art. 12.

E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di 30 milioni di unità di conto pari a 30 milioni di dollari del contenuto aureo di grammi 0,81851265 di oro fino, da corrispondersi in tre annualità di pari importo per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato nel complessivo importo di lire 78.355.000.000 per l'anno 1979 e di L. 94.014.293.000 per l'anno 1980, si provvede rispettivamente mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a L. 78.355.000.000 l'accantonamento: « Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale, per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri », e quanto a L. 94.014.293.000 lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — COLOMBO — MANCA — REVIGLIO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. 580.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 69. relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti seguenti:

scienza dell'alimentazione;

patologia molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980

Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1980, n. 581.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 77 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in odontostomatologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontostomatologia.

Art. 138. — La scuola di specializzazione in odontostomatologia ha sede presso la clinica odontostomatologica e conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia.

Art. 139. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 140. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 141. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 142. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 143. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 144. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1) embriologia ed anatomia dentaria maxillo-facciale;
2) anatomia ed istopatologia odontostomatologia;
3) microbiologia ed igiene orale;
4) farmacologia odontostomatologica;
5) patologia odontostomatologica;
6) clinica odontostomatologica;
7) chirurgia maxillo-facciale;
8) anestesia e chirurgia stomatologica;
9) odontoiatria conservativa;
10) parodontologia;
11) clinica protesica dentaria e maxillo-facciale;
12) ortopedia dento-maxillo-facciale;
13) radiologia odontostomatologica;
14) odontotecnica;
15) odontoiatria infantile;
16) medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;

esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.

La suddivisione delle materie di insegnamento nei tre anni di corso è la seguente:

1° *Anno*:

embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
microbiologia ed igiene orale;
farmacologia;
patologia odontostomatologica;
odontotecnica;
anestesia e chirurgia stomatologica;
odontoiatria conservativa (1° anno);
esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

odontoiatria conservativa (2° anno);
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno biennale);
parodontologia (1° anno biennale);
anatomia ed istopatologia odontostomatologica;
odontoiatria infantile;
radiologia odontostomatologica;
ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno biennale);
chirurgia maxillo-facciale (1° anno);
esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

clinica odontostomatologica;
chirurgia maxillo-facciale (2° anno);
medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno);
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (secondo anno);
parodontologia (2° anno);
esercitazioni pratiche.

Il direttore può stabilire, per un proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 145. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 146. — Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una tesi scritta. A coloro che hanno superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista in odontostomatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1980, n. **582.**

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con regio decreto 18 settembre 1951, n. 1160 e modificato con regio decreto 25 settembre 1955, n. 957, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di magistero di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 15, lettere *A*), *B*), *C*), relativo all'ordinamento dei corsi di laurea in materie letterarie, pedagogia e

lingue e letterature straniere, è modificato nel senso che agli elenchi degli insegnamenti complementari dei tre corsi di laurea sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

A) Laurea in materie letterarie:
archeologia cristiana;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia contemporanea.

B) Laurea in pedagogia:
storia della scuola e delle istituzioni educative;
storia della pedagogia;
pedagogia speciale;
psicopatologia generale;
tecnologia dell'educazione.

C) Laurea in lingue e letterature straniere:
storia della lingua francese;
storia della lingua inglese;
dialettologia italiana;
linguistica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980.
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 34

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.
Approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.);

Visto l'art. 8 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del quale, tra l'altro, il consiglio di amministrazione dell'I.C.E. delibera lo statuto dell'ente, il quale va sottoposto all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro;

Esaminata la deliberazione dello statuto dell'I.C.E. adottata nella riunione del consiglio di amministrazione dell'Ente in data 25 giugno 1980;

Decreta:

E' approvata la deliberazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero, allegata al presente decreto e adottata nella riunione del consiglio di amministrazione dell'Ente in data 25 giugno 1980.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

STATUTO

Art. 1.
Personalità giuridica dell'ente

L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è ente di diritto pubblico di promozione economica, avente sede legale in Roma ed ha il fine di sviluppare e promuovere il commercio estero italiano.

L'ente, nell'ambito della configurazione istituzionale prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818 e con il rispetto delle norme dello Stato, gode di autonomia amministrativa e finanziaria.

Art. 2.
Organi dell'Istituto

Sono organi centrali dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) il comitato consultivo;
5) il direttore generale;
6) il collegio dei revisori,

Art. 3.
Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Le norme che regolano la nomina del presidente dell'Istituto, le sue attribuzioni, la sua durata in carica e la corresponsione dell'indennità relativa, sono previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 28 settembre 1978.

Il presidente esercita le funzioni e le attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dai decreti e dal regolamento del personale.

Il presidente ha facoltà di invitare alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo i dirigenti dell'Istituto ed altri esperti quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.

Provvede alla convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne assume la presidenza.

Art. 4.
Consiglio di amministrazione

La composizione, la durata, i casi di decadenza, le indennità di carica, le norme di funzionamento e le competenze del consiglio di amministrazione sono previste dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 28 settembre 1978.

Il consiglio di amministrazione definisce le spese che, per loro natura, sono da considerarsi ricorrenti, e stabilisce altresì il limite di somma delle spese non ricorrenti e di quelle promozionali a carico dell'Istituto, ai fini di quanto previsto al quarto comma del successivo art. 7.

Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, nonchè tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno. Il presidente, inoltre, può esaminare discrezionalmente la richiesta di convocazione allorchè provenga dal collegio dei revisori o da membri del consiglio di amministrazione.

Alla convocazione provvede il presidente mediante avviso scritto diramato, salvo casi d'urgenza e comunque con un preavviso non inferiore a 3 giorni, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la seduta e contenente le indicazioni del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato consultivo di cui ai successivi articoli 5 e 6 del presente statuto sono affidate ad un funzionario dell'Istituto nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario supplente proposto dal presidente tra funzionari dell'Istituto con qualifica non superiore a quella del segretario effettivo. Il segretario supplente partecipa alle riunioni in caso di assenza o impedimento del segretario effettivo.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono numerate progressivamente e sono firmate dal presidente e dal segretario della riunione.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle deliberazioni del comitato esecutivo.

Il segretario, su conformi istruzioni del presidente, predispone gli atti per la pubblicazione prevista dall'art. 34 della legge 20 marzo 1975, n. 70; a richiesta degli aventi diritto, rilascia copia autentica dei verbali delle riunioni.

I componenti del consiglio di amministrazione (compreso il presidente), del comitato esecutivo, del comitato consultivo e del collegio dei revisori residenti fuori Roma hanno diritto, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi, al trattamento di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Comitato esecutivo

La composizione, le condizioni di validità delle sedute, le norme riguardanti l'approvazione delle delibere, le competenze del comitato esecutivo sono previste all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 28 settembre 1978.

Alla convocazione provvede il presidente mediante avviso scritto diramato, salvo casi d'urgenza, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta e contenente le indicazioni del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 6.

Comitato consultivo

La composizione, la durata, il funzionamento, le attribuzioni del comitato consultivo sono indicate nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 28 settembre 1978.

Il presidente del comitato consultivo riunisce il comitato, anche su richiesta del presidente dell'Istituto e di norma ogni tre mesi.

Alla convocazione provvede il presidente del comitato consultivo mediante avviso scritto, diramato dal segretario del comitato di cui al precedente art. 4 dello statuto, almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno.

Il presidente del comitato consultivo può invitare alle sedute del comitato medesimo il presidente ed il direttore generale dell'Istituto.

Art. 7.

Direttore generale

La nomina e la durata del contratto del direttore generale sono previste dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 28 settembre 1978.

Il direttore generale è preposto a tutti i servizi ed uffici dell'Istituto in Italia ed all'estero.

Presenta ogni opportuna proposta al presidente dell'Istituto al fine della preparazione dell'ordine del giorno del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, alle cui riunioni partecipa con voto consultivo e dà esecuzione ai provvedimenti da essi deliberati.

Il direttore generale autorizza, assumendone gli impegni relativi, le spese di gestione ricorrenti, nonchè quelle non ricorrenti e quelle per le iniziative promozionali a carico dell'Istituto nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale è coadiuvato da due dirigenti superiori, nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale, ai quali può affidare, mediante deleghe, in aggiunta ai normali compiti relativi alla direzione delle rispettive unità organiche, funzioni inerenti alla sua carica nei settori di attività operativa ed amministrativa dell'ente.

In caso di assenza o impedimento il direttore generale è sostituito dal dirigente superiore designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, fra i due dirigenti superiori di cui al comma precedente, per un periodo stabilito dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero; da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I componenti del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Ai revisori è attribuita una indennità di carica pari a quella spettante ai componenti del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori esercita il controllo sugli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo redigendo apposite relazioni, esegue verifiche di cassa almeno una volta ogni trimestre.

Art. 9.

Comitati consultivi regionali

I comitati consultivi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, al fine dell'armonizzazione delle iniziative locali in materia di promozione e sviluppo degli scambi con l'estero:

curano l'armonizzazione delle iniziative locali di promozione e sviluppo degli scambi con l'estero e formulano proposte per un piano coordinato a livello regionale;

favoriscono la creazione di consorzi per l'esportazione;

individuano la necessità di iniziative di formazione di quadri per il commercio estero e di sensibilizzazione degli operatori della regione;

rilevano l'opportunità di convenzioni generali e specifiche con le camere di commercio ed eventuali altri organismi locali e l'Istituto per il commercio estero.

Ai fini dell'espletamento dei compiti sopra indicati, i comitati consultivi regionali operano, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 28 settembre 1978, presso l'ufficio regionale dell'I.C.E.

Art. 10.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Le entrate dell'ente sono costituite da:

1) i contributi dello Stato per il funzionamento dell'Istituto in Italia ed all'estero;

2) i contributi dello Stato per l'attuazione dei programmi promozionali;

3) i proventi patrimoniali e di gestione;

4) i proventi derivanti dall'esercizio di compiti istituzionali;

5) i contributi di amministrazioni pubbliche, associazioni, enti pubblici e privati;

6) proventi dei servizi informativi;

7) i rimborsi di spese e i proventi per pubblicazioni dell'Istituto;

8) altre entrate eventuali.

Il bilancio preventivo, corredato dalla delibera del consiglio di amministrazione, dalla relazione del presidente e dalla relazione del collegio dei revisori, è sottoposto all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Le variazioni del bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione e sottoposte, entro i dieci giorni successivi, al Ministero del commercio con l'estero per l'approvazione.

Il conto consuntivo, corredato dalla delibera dello stesso consiglio, dalla relazione del presidente e dalla relazione del collegio dei revisori, è sottoposto all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio scaduto.

(8865)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte della esattoria comunale delle imposte dirette di Locate di Triulzi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista la documentata istanza in data 11 agosto 1980 con la quale la Banca provinciale lombarda, titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Locate di Triulzi, chiede la concessione di una dilazione del versamento di L. 9.011.932.261, relativo al carico dell'imposta sulle persone giuridiche, imposta locale sui redditi e relative sopratasse, pene pecuniarie ed interessi, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle rate di settembre e novembre 1980 a nome della S.r.l. Petrolifera lombarda;

Considerato che l'intendente di finanza di Milano, confermando le circostanze addotte dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Locate di Triulzi è concessa, fino alla scadenza della rata di settembre 1981, una dilazione del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.860.000.871 (ottomiliardiottocentosessantamilioniottocentosettantuno) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 9.011.392.261 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Petrolifera lombarda.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8844)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pelmoda, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. Pelmoda di Arzano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pelmoda di Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 novembre 1979 al 25 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8918)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilproget, con sede e stabilimento in Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Edilproget, con sede e stabilimento in Brescia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilproget, con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1980 al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8921)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 10 settembre 1980. Approvazione del progetto di ristrutturazione della Benetton S.p.a. (art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al Comitato il compito di accertare — su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere del comitato tecnico di cui al quarto comma dell'art. 4 — la rispondenza dei progetti presentati dalle singole aziende ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI, ai fini dell'ammissione dei progetti stessi alle agevolazioni finanziarie da concedersi sulle disponibilità del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale;

Vista la domanda presentata dalla Benetton S.p.a. di Ponzano Veneto (Treviso), trasmessa, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1979, dall'istituto finanziatore, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, diretta ad ottenere il mutuo agevolato e il contributo sugli interessi per il finanziamento deliberato dall'istituto di credito per il progetto di ristrutturazione interessante gli stabilimenti di Ponzano Veneto (Treviso) - Resana (Treviso) - Giavera del Montello, frazione Cusignana (Treviso) - Monzambano (Mantova) - Villorba, frazione Fontane (Treviso) - Quattrocastella (Reggio Emilia) - Villorba, frazione Castrette (Treviso) tecnicamente organizzati per la produzione di maglieria esterna, nonché per la produzione di pantaloni e gonne in tela denim velluto e flanella;

Considerate le seguenti caratteristiche dell'iniziativa, quali risultano dalla relazione istruttoria condotta dall'istituto finanziatore:

obiettivi del progetto di ristrutturazione: rinnovo ed aggiornamento degli impianti e creazione di un centro servizi a Villorba-Castrette;

tempi di realizzazione: entro il 1983;

occupazione al 30 settembre 1979: 1035 unità;

occupazione prevista a regime (1983): 1431 unità;

costo del progetto: 13.101,7 milioni di lire per investimenti fissi e 6.300 milioni di lire per scorte di materie prime;

mutuo agevolato di cui all'art. 4, primo comma, lettera *a*), proposto dall'istituto: 2.999 milioni di lire;

finanziamento di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), deliberato dall'istituto: 5.999 milioni di lire con durata di nove anni compreso un periodo massimo di tre anni di utilizzo e di pre-ammortamento;

Tenuto conto che il programma di ristrutturazione appare rispondente al relativo programma finalizzato ed agli indirizzi della politica industriale nonché alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI;

Considerata l'assenza dei requisiti indicati dal CIPI per la concessione del mutuo agevolato di cui all'art. 4, lettera *a*);

Considerata la validità delle proposte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredate dal parere del comitato tecnico di cui al quarto comma dell'art. 4 della citata legge n. 675/77;

Delibera:

E' approvato il progetto di ristrutturazione di cui alle premesse che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dal predetto art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 5.999 milioni deliberato dall'istituto di credito a medio termine con tasso a carico del mutuatario pari al 60 % del tasso di riferimento.

L'ammontare del citato finanziamento bancario potrà essere elevato eventualmente fino al limite massimo, di lire 7.951 milioni, pari al 50 % delle spese ammissibili.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera, vigilando sulla osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda.

Roma, addì 10 settembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(8876)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/740/29-V del 16 gennaio 1930, con il quale il cognome del sig. Daneu Andrea fu Matteo, nato a Trieste il 12 novembre 1869, venne ridotto nella forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Carlo, Emilia e Maria;

Vista la domanda prodotta in data 11 settembre 1980, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia della predetta, signora Emilia Danieli in Larocchi, nata a Villa Opicina (Trieste) il 25 dicembre 1908 e residente a Muggiò (Milano) in via Mazzini, 3, chiede la restituzione del cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Daneu »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Andrea Danieli, signora Emilia Danieli in Larocchi, il cui cognome di nascita è restituito, pertanto, nella forma originale di « Daneu ».

Il sindaco del comune di Muggiò (Milano) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 19 settembre 1980

p. *Il prefetto*: CAMERLENGO

(8887)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso, per esame colloquio, a due posti di bibliotecario nel ruolo dei bibliotecari della carriera direttiva riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme per l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei posti disponibili alla data del 30 novembre di ogni anno nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali deve essere conferito mediante concorso per esame colloquio riservato agli *assistenti universitari ordinari;*

Accertato che alla data del 30 novembre 1979 risultavano disponibili diciotto posti nel predetto ruolo e che, nel limite di un decimo di tali posti, devono essere messi a concorso due posti nella qualifica di bibliotecario in prova;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esame colloquio a due posti di bibliotecario in prova nel ruolo dei bibliotecari della carriera direttiva, di cui alla tabella I, 5, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari:

1) che siano stati nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modificazioni del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1959, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) che abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) che siano assistenti ordinari presso le cattedre di storia medioevale e moderna o di paleografia e diplomatica o di biblioteconomia e bibliografia o di storia del diritto italiano o presso le cattedre dichiarate affini ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per la partecipazione al concorso suddetto si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 1, dovranno essere indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, e trasmesse tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità accademica.

Art. 3.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
Esame colloquio

L'esame colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) elementi di paleografia con prova pratica;

b) elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia;

c) elementi di diritto costituzionale, amministrativo e di statistica;

d) legislazione concernente le biblioteche pubbliche statali, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, i servizi e l'ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame almeno venti giorni prima di quello in cui devono presentarsi.

L'esame non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 5.
Titoli di preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente articolo 4, i documenti, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.
Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nell'esame colloquio.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o copia dello stesso autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

2) certificato medico su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dell'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, nel quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica all'impiego per il quale concorre. Nel certificato debbono essere citati gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.
Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso saranno nominati bibliotecari in prova nel ruolo dei bibliotecari della carriera direttiva.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1980

p. *Il Ministro*: PICCHIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1980
Registro n. 14 *Beni culturali, foglio n.* 193

(8736)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di ragioniere o segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 29 febbraio 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 19 agosto 1980, si svolgeranno in Roma, via Girolamo Induno n. 4 (palazzo degli esami) nei giorni 5 e 6 giugno 1981, con inizio alle ore 8.

(8399)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere o segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso, per esami, a 10 posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 5 giugno 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1980, si svolgeranno in Roma, via Girolamo Induno n. 4 (palazzo degli esami) nei giorni 27 e 28 aprile 1981, con inizio alle ore 8.

(8400)

Diario della prova scritta del concorso, per esami teorico-pratici, a cinque posti di operatore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

La prova scritta del concorso, per esami, teorico-pratici, a cinque posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 7 giugno 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 6 agosto 1980, si svolgerà in Roma, via Girolamo Induno n. 4 (palazzo degli esami) il giorno 29 gennaio 1981, con inizio alle ore 8.

(8401)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano.

Le prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 224 del 16 agosto 1980, si svolgeranno in Milano, via Festa del Perdono n. 3/7 (Università degli studi) nei giorni 9 e 10 dicembre 1980 con inizio alle ore 8.

(8402)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano, bandito con decreto ministeriale 6 giugno 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 217 dell'8 agosto 1980, si svolgeranno in Milano, via Festa del Perdono n. 3/7 (Università degli studi) nei giorni 27 e 28 novembre 1980 con inizio alle ore 8.

(8403)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novanta posti di capo stazione, nei ruoli del personale, di cui dieci assegnati al compartimento di Cagliari.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1980, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 aprile 1977, n. 790, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novanta posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui dieci assegnati al compartimento di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1975, n. 646.

(8782)

Graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di ispettore, nei ruoli del personale direttivo, ruolo altre specializzazioni, in possesso della laurea in economia e commercio e titoli affini.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1980, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1979, n. 203, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ruolo altre specializzazioni, in possesso della laurea in economia e commercio e titoli affini, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1978, n. 703.

(8783)

Graduatoria del pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore, nei ruoli del personale direttivo, ruolo altre specializzazioni, in possesso della laurea in giurisprudenza e titoli affini.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1980, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 novembre 1978, n. 2387, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ruolo altre specializzazioni, in possesso della laurea in giurisprudenza e titoli affini, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1976, numero 1927.

(8784)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel consorzio sanitario di zona della Valle Sabbia, in Vestone.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 272.78 San/Bs del 14 dicembre 1978, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario per il consorzio sanitario di zona della Valle Sabbia, con sede in Vestone (Brescia);

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'ordine provinciale dei medici e dell'amministrazione interessata;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto-delega 2 ottobre 1979, n. 333;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in oggetto è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano.

Componenti:

Tarantini prof. Francesco, ordinario d'igiene presso l'Università di Camerino (Macerata);

Muiesan prof. Giulio, direttore della quinta clinica medica dell'Università di Milano;

Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale di Bergamo;

Leccia rag. Gennaro, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

Bonetti prof. Francesco, ufficiale sanitario di ruolo di Brescia.

Segretario:

Marinelli rag. Carlo, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede presso l'ufficio, in via Cantore n. 20, del medico provinciale di Brescia.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e del consorzio sanitario di zona della Valle Sabbia.

Brescia, addì 14 febbraio 1980

p. *Il presidente*: SEMERARO

(8862)

OSPEDALI DI PISA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e tre posti di assistente del servizio di cardiochirurgia;

due posti di assistente della divisione lungodegenti.

tre posti di assistente anestesista addetto ai servizi di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(3240/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorso ad un posto di assistente di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Putignano (Bari).

(3237/S)

OSPEDALE « MONTE JACOVIELLO » DI SANTERAMO IN COLLE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Santeramo in Colle (Bari).

(3257/S)

OSPEDALE CIVILE « B. V. DELLE GRAZIE » DI LATISANA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ufficio personale dell'ente in Latisana (Udine).

(3236/S)

OSPEDALE DI MATERNITA' « S. BAMBINO » DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(3238/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARIA » DI CASTIGLION FIORENTINO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

(3239/S)

OSPEDALE « S. MARIA LA CIVITA » DI SPINAZZOLA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(3252/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di centro trasfusionale;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(3255/S)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di aiuto di pediatria da destinare alla sezione autonoma di neonatologia;

otto posti di assistente di pediatria da destinare alla sezione autonoma di neonatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(3254/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad aiuto di neurologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad aiuto di neurologia (il numero dei posti è elevato da due a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(3258/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI NAPOLI

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(3263/S)

OSPEDALE « A.G.P. » DI ARIENZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di anestesia;

un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di ostetricia;

quattro posti di assistente della divisione di ostetricia;

sei posti di assistente della divisione di pediatria;

tre posti di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arienzo (Caserta).

(3282/S)

OSPEDALE « SS. BENEDETTO E GELTRUDE » DI CUGGIONO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuggiono (Milano).

(3249/S)

OSPEDALE CIVILE DI MARTINA FRANCA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(3250/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

due posti di aiuto di neonatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di gastroenterologia;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica;

quattro posti di assistente di nefrologia;

due posti di assistente del centro trasfusionale;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(3286/S)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto oculista;

un posto di aiuto cardiologo;

un posto di assistente ortopedico;

un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(3253/S)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente della divisione di neurochirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad assistente della divisione di neurochirurgia (il numero dei posti è elevato da uno a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(3256/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1980, n. 47.

Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del 2 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ORDINAMENTO

Art. 1.

Ruolo unico

Determinazione livelli funzionali

Il personale della Regione è assegnato ad un ruolo unico regionale ed è inquadrato nei seguenti otto livelli funzionali distinti per contenuti professionali e retribuzione:

1° livello	parametro	100
2° livello	»	116
3° livello	»	130
4° livello	»	142
5° livello	»	167
6° livello	»	178
7° livello	»	220
8° livello	»	333

Art. 2.

Ruolo organico

I livelli funzionali di cui al precedente articolo sono ordinati in un unico ruolo organico la cui dotazione di personale e, nell'ambito di essa, i contingenti di personale per ciascun livello sono stabiliti dall'allegata tabella *A*.

Art. 3.

Amministrazione del personale

I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale sono di competenza della giunta regionale.

Sono di competenza dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e del comitato esecutivo dell'ente di sviluppo nelle Marche, per il personale posto rispettivamente alle loro dipendenze funzionali:

la distribuzione e l'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro;

la concessione del congedo ordinario;

i provvedimenti in materia di sanzioni disciplinari espressamente previsti dalla presente legge;

l'autorizzazione delle missioni e la relativa liquidazione e pagamento;

l'autorizzazione del lavoro straordinario e la relativa liquidazione e pagamento.

L'aggiornamento del personale posto alle dipendenze funzionali del consiglio regionale è di competenza dell'ufficio di presidenza.

Art. 4.

Declaratoria professionale del primo livello funzionale

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

Art. 5.

Declaratoria professionale del secondo livello funzionale

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzioni di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

L'esecuzione di compiti è svolta in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;

autonomia vincolata da istruzioni semplici;

apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di locali e uffici nonchè della loro apertura e chiusura; di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature.

Art. 6.

Declaratoria professionale del terzo livello funzionale

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;

un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;

apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonchè di compiti amministrativi semplici.

Art. 7.

Declaratoria professionale del quarto livello funzionale

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quale presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

E' caratterizzato da:

autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definite;

piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;

apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonchè a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che — omogenee o complementari. — costituiscono una unica posizione di lavoro.

Art. 8.

Declaratoria professionale del quinto livello funzionale

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori: tecnico, amministrativo e contabile, di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici; richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

responsabilità professionale dei propri compiti: può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali anche complete;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserito.

Nei corsi di formazione professionale comporta attività di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico-tecnico-professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani di insegnamento.

E' caratterizzato da:

autonomia nell'ambito della funzione docente;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico-organizzativa del corso e, più in generale, del centro di formazione.

Art. 9.

Declaratoria professionale dell'ottavo livello funzionale

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito dell'unità organica in cui sono inserite.

La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;

responsabilità professionali dei propri compiti;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.

Comporta responsabilità:

delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;

degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

Nei corsi di formazione professionale comporta attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).

Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dello insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.

Art. 10.

Declaratoria professionale del settimo livello funzionale

Sono comprese nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti alla attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.

La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di una unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito dell'unità organica complessa, con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti.

E' caratterizzato da:

autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati ad unità organizzative o gruppi di lavoro, nonchè per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l'autonomia è comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorità;

apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa alla quale appartiene.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo della eventuale unità di lavoro;

dell'attuazione di programmi di lavoro esercitando controlli e verifiche periodiche ed occasionali anche complesse.

L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Art. 11.

Declaratoria professionale dell'ottavo livello funzionale

Sono comprese nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.

La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa dell'unità organica complessa di cui indirizza l'attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.

E' caratterizzato da:

autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi i piani e i programmi anche pluriennali definiti dalla amministrazione;

apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa alla quale appartiene o della quale è responsabile in rapporto alla intera organizzazione regionale.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni di carattere generale impartite;

della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Il livello comprende posizioni di lavoro individuate, a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate al livello precedente.

Le posizioni di lavoro dell'ottavo livello richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell'organizzazione.

Art. 12.

Funzione di coordinamento

La funzione di coordinamento è unica.

L'incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque, revocabile, rinnovabile, è attribuito, con provvedimento della giunta regionale o dello ufficio di presidenza del consiglio, al personale inserito nello ottavo livello funzionale di cui conserva le funzioni. Con lo stesso provvedimento si provvede alla revoca o al rinnovo dell'incarico.

L'attribuzione dell'incarico si riferisce:

al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse;

al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o di progetti specificamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

Il numero dei coordinatori non potrà superare il quarto della dotazione organica del livello ottavo.

Gli incarichi di coordinatore sono conferiti per il coordinamento dei singoli servizi.

La durata dell'incarico dei coordinatori delle unità organizzative flessibili è correlata al termine previsto per la ultimazione del lavoro e non può comunque superare i cinque anni.

Titolo II

ACCESSO AGLI IMPIEGHI REGIONALI

Art. 13.

Ammissione all'impiego

L'accesso agli impieghi regionali avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie.

Il concorso è indetto con decreto del presidente della giunta regionale su deliberazione della giunta stessa.

Il bando contiene l'indicazione dello specifico titolo di studio richiesto, in relazione al livello funzionale ed alle mansioni cui si riferiscono i posti messi a concorso, nonchè del contenuto e delle modalità delle prove di esame, che possono essere scritte, pratiche ed orali secondo modalità e procedimenti che saranno fissati nei singoli bandi di concorso, e, comunque, rapportati alla professionalità richiesta per il posto messo a concorso.

Per l'assunzione al primo e secondo livello funzionale, la valutazione comparativa dei candidati può essere effettuata per soli titoli, tenendo conto anche di quelli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti il nucleo familiare.

Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello viene determinato entro il 31 dicembre di ciascun anno dalla giunta regionale nell'ambito dei posti vacanti, sulla base delle motivate esigenze dei diversi settori di attività. Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, in ragione di collocamenti a riposo d'ufficio. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima. I posti, già ricoperti da personale trasferito o comunque posto a disposizione degli enti locali ai sensi dell'art. 59, terzo comma, dello statuto, non possono essere messi a concorso.

I bandi di cui al precedente comma sono indetti entro il 28 febbraio successivo.

Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato ai dipendenti di ruolo della Regione del livello immediatamente inferiore a quello per cui il concorso è bandito, purchè abbiano, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso, un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nel predetto livello e siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal successivo art. 15 della presente legge.

Ai concorsi per i posti del terzo e quarto livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con cinque anni di anzianità complessiva nei due livelli o di tre anni nel solo livello immediatamente inferiore semprechè in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal successivo art. 15 della presente legge.

La riserva non opera se il posto a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

Art. 14.

Conferimento dei posti disponibili agli idonei

Sono conferiti, oltre i posti messi a concorso, quelli che risultino disponibili, salvo che non derivino da aumento di organico, entro un anno dalla data di adozione della deliberazione di approvazione della graduatoria utilizzando, secondo l'ordine, la graduatoria medesima.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, la giunta regionale procede nel termine di un anno dalla data di adozione della deliberazione di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 15.

Requisiti per l'assunzione

Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:

a) la cittadinanza italiana;

b) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, elevabile a 40 per i posti dell'ottavo livello funzionale;

c) l'idoneità fisica all'impiego;

d) il possesso dei diritti civili e politici;

e) il possesso del prescritto titolo di studio;

f) buona condotta.

I predetti limiti di età non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli enti pubblici anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda.

I titoli di studio per l'accesso agli impieghi regionali sono quelli indicati, a fianco dei singoli livelli funzionali, nell'allegata tabella *B*.

I dipendenti regionali di ruolo sprovvisti del titolo di studio prescritto possono partecipare, limitatamente alla quota di riserva, ai concorsi pubblici per posti vacanti nel livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purchè sprovvisti del titolo di studio richiesto per quest'ultimo livello e di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nel livello attuale.

Ai concorsi per posti del terzo e quarto livello funzionale possono partecipare i dipendenti di ruolo dei due livelli immediatamente inferiori purchè abbiano assolto all'obbligo scolastico e con cinque anni di anzianità complessiva nei due livelli o di tre anni nel solo livello immediatamente inferiore a quello messo a concorso.

Le anzianità di cui ai due comma precedenti, devono essere possedute alla data di scadenza di presentazione della domanda prevista dal bando.

Le norme di cui ai comma precedenti non si applicano quando l'esercizio delle funzioni connesse ai posti messi a concorso è richiesto, a norma degli ordinamenti regionali o delle leggi che disciplinano l'esercizio delle professioni, il possesso di specifico titolo di studio, ovvero di specifiche abilitazioni professionali.

Art. 16.

Commissioni di esame

Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per lo accesso agli impieghi regionali sono nominate dalla giunta regionale e sono così composte:

1) da un docente universitario o da un professionista iscritto da almeno otto anni in albi professionali, che ne assume la presidenza, designato dalla giunta regionale;

2) da tre esperti nelle materie oggetto di esame designati dalla giunta regionale;

3) da un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I componenti delle commissioni di esame sono designati tra personale estraneo all'amministrazione regionale.

Funge da segretario un dipendente regionale di livello non inferiore al sesto.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 200, sono nominati, con le stesse modalità di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), per ogni gruppo di 150 concorrenti o frazione, altrettante sotto-commissioni di pari numero di membri, con lo stesso presidente.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con deliberazione della giunta regionale.

I compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici sono stabiliti dalla giunta regionale in relazione al tipo di concorso ed all'entità numerica dei concorrenti.

Art. 17.

Svolgimento del concorso

All'ammissione dei candidati provvede la commissione giudicatrice.

La esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli ha luogo prima dell'espletamento delle prove.

Per quanto non previsto dalla presente legge, i concorsi di ammissione si svolgono nel rispetto delle procedure previste dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le operazioni relative all'espletamento dei concorsi banditi entro il 28 febbraio devono essere ultimate non oltre il 30 settembre dello stesso anno.

Art. 18.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova è di sei mesi effettivi dalla data di inizio del servizio.

Nel corso del periodo di prova il dipendente presta servizio in almeno due unità organizzative anche di servizi diversi.

Sull'attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata relazione dai responsabili delle predette unità organizzative.

Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina con provvedimento della giunta regionale; tale provvedimento contiene il giudizio favorevole sull'attività svolta, fondato anche sulle relazioni di cui al comma precedente. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, la giunta regionale dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.

I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.

Il provvedimento di conferma assegna il dipendente alla unità organizzativa attribuendogli la figura professionale del livello di appartenenza.

I vincitori in servizio di ruolo nell'amministrazione regionale sono esonerati dal periodo di prova se appartenenti allo stesso livello funzionale o a quello immediatamente inferiore.

Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 19.

Nomina di prova

Il rapporto di impiego sorge con la nomina in prova dei vincitori dei concorsi, o di coloro che siano assunti a termini della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Detta nomina è disposta con decreto del presidente della giunta regionale in attuazione delle deliberazioni della giunta medesima relative all'approvazione delle graduatorie o alla assunzione diretta degli interessati.

Il decreto è comunicato all'interessato con l'indicazione del giorno in cui egli deve assumere servizio.

Il rapporto di impiego con la Regione decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio.

Art. 20.

Decadenza dalla nomina

Decade dalla nomina chi non assume servizio, senza giustificato motivo, entro dieci giorni dalla data stabilita.

La data di assunzione del servizio può essere prorogata, per gravi ed eccezionali motivi, dal presidente della giunta regionale, per non più di trenta giorni, salvo il caso di assolvimento degli obblighi militari.

Titolo III

STATO GIURIDICO

Art. 21.

Compiti dei dipentente

Trascorso, con esito favorevole, il periodo di prova, il dipendente esercita le mansioni della figura professionale cui attiene il posto di impiego al quale è stato assunto.

In luogo di tali mansioni possono essergli temporaneamente conferite, per comprovate esigenze di servizio, attribuzioni attinenti ad altre figure professionali purchè siano sempre comprese nel livello funzionale di appartenenza.

Il consiglio regionale stabilisce, con apposito regolamento, i criteri e le modalità per il conferimento predetto, tenendo conto dei compiti che sono affidati ai responsabili dei servizi dalla legge sull'ordinamento amministrativo della Regione.

E' fatto divieto di assumere o di conferire mansioni pertinenti a livelli funzionali superiori a quello di appartenenza del dipendente.

I provvedimenti emessi in violazione a tale divieto sono nulli.

Gli autori e gli esecutori di detti provvedimenti rispondono direttamente e solidalmente di eventuali danni derivanti dalle attività poste in essere in attuazione dei medesimi.

Art. 22.

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

Nei confronti del dipendente riconosciuto, ai sensi del successivo art. 73, fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale-retributivo od a livello inferiore. In quest'ultimo caso il dipendente conserva il trattamento economico in godimento.

Art. 23.

Aggiornamento professionale

La Regione promuove, direttamente o in collaborazione con le università e gli istituti specializzati, lo svolgimento di corsi di perfezionamento e di aggiornamento per favorire una migliore formazione e specializzazione del personale; favorisce altresì, la libera attività di studio e di ricerca, nonchè la produzione scientifica dei singoli impiegati.

La Regione organizza anche direttamente, per il personale regionale, corsi di aggiornamento, di qualificazione e di perfezionamento, avvalendosi delle strutture del servizio per il personale ed utilizzando, quali docenti, impiegati regionali o esperti esterni; può avvalersi della collaborazione di istituti specializzati nel settore della formazione e dell'aggiornamento dei quadri degli enti pubblici e privati.

Possono essere adottate particolari iniziative di formazione a favore del personale in prova.

I connessi oneri finanziari sono a carico della Regione.

Le ore dedicate alle attività di formazione e di aggiornamento di cui ai comma precedenti sono considerate lavorative a tutti gli effetti.

Art. 24.

Orario di lavoro

Il dipendente regionale è tenuto all'esatta osservanza dell'orario di lavoro.

Esso è fissato in 36 ore settimanali.

La distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro sono determinate, nel rispetto delle obiettive esigenze funzionali degli organi e degli uffici dell'amministrazione regionale, previo accordo sindacale unico della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e del comitato esecutivo dell'ente di sviluppo nelle Marche con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base dei seguenti criteri:

a) l'orario settimanale è distribuito in non meno di cinque giorni, garantendo comunque, in caso di necessità, lo svolgimento dell'attività degli uffici in tutti i giorni feriali;

b) l'orario antimeridiano è stabilito di norma dalle ore 8 alle ore 14, salvo che per il personale chiamato, per particolari esigenze di servizio, ad effettuare turni di lavoro. L'orario pomeridiano di norma è distribuito fra le ore 15 e le ore 19. Lo accordo sindacale unico definisce i presupposti per l'individuazione degli uffici per i quali, in relazione alle esigenze di funzionalità dei servizi, è consentita l'adozione di un orario flessibile, fissandone i periodi di presenza obbligatoria e quelli di flessibilità;

c) ogni periodo di lavoro continuativo non può eccedere di norma le sei ore lavorative. La durata di riposo intermedio fra due periodi continuativi di servizio non può essere inferiore ad un'ora;

d) i rientri pomeridiani per l'eventuale completamento dell'orario settimanale sono distribuiti in non meno di due giorni e in modo da garantire la presenza in servizio a turno del personale in relazione alle esigenze dell'ufficio;

e) in casi e situazioni particolari può adottarsi il sistema del turno unico articolato su sei giorni settimanali in modo da coprire l'intero arco della giornata.

La distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro sono stabilite, sulla base dell'accordo sindacale di cui al comma precedente, con deliberazione della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e del comitato esecutivo dell'ente di sviluppo nelle Marche per quanto concerne il personale in servizio presso i rispettivi uffici.

I dipendenti prestano servizio in ore diurne dei giorni feriali salvo che, per esigenze operative di particolari servizi, si renda necessaria l'istituzione di turni notturni e festivi.

Salvi ed impregiudicati i provvedimenti disciplinari, l'assenza ingiustificata dal servizio comporta la riduzione proporzionale della retribuzione.

L'amministrazione accerta, con sistemi meccanici ed elettronici, il rispetto dell'orario di lavoro; tale accertamento riguarda i dipendenti di tutti i livelli.

Il saldo negativo mensile tra le ore lavorative teoriche e le ore effettivamente rese superiori alle dieci ore mensili, che debbono comunque essere recuperate entro il mese successivo, comporta riduzione proporzionale della retribuzione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 25.

Lavoro straordinario

In relazione ad inderogabili ed indifferibili esigenze di servizio il dipendente, su disposizioni del responsabile del servizio cui è assegnato, è tenuto a prestare la propria opera fuori del normale orario di lavoro entro il limite massimo individuale di 150 ore annue.

La giunta regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale e il comitato esecutivo dell'ente di sviluppo nelle Marche, con deliberazioni periodiche e previa ricerca d'intesa cui criteri, tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali possono disporre, in deroga al limite massimo individuale di cui al comma precedente, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

Art. 26.

Riposo settimanale

Il dipendente ha diritto ad un riposo settimanale che di regola coincide con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi. Negli stessi giorni sono, comunque, assicurati i servizi essenziali.

Qualora al dipendente sia richiesto di prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo lo stesso ha diritto di assentarsi dal lavoro, su sua indicazione, in un giorno feriale delle due settimane successive.

Art. 27.

Congedo ordinario

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunciabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su cinque o sei giornate. In tale congedo sono comprese le due giornate di congedo ordinario conseguente alla soppressione delle festività di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Al dipendente sono attribuite, altresì, quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della predetta legge 937.

La ricorrenza del santo patrono è riconosciuta giornata festiva.

Un periodo comprendente almeno quindici giorni di congedo ordinario è fruito continuativamente.

La richiesta di congedo ordinario è rivolta con congruo anticipo al responsabile del servizio o al dipendente preposto agli uffici periferici. Per i responsabili dei servizi il congedo ordinario è autorizzato dall'assessore competente o dal presidente del consiglio regionale o dal presidente dell'ente di sviluppo nelle Marche.

Il congedo deve essere concesso a meno che non ostino eccezionali e indifferibili esigenze di servizio.

Il godimento del congedo può essere interrotto per le stesse ragioni di cui al comma precedente. Il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 28.

Congedo straordinario

Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure con documentazione delle relative causali:

a) per contrarre matrimonio: nella misura di giorni quindici continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

b) per esami: fino a venti giorni nell'anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi ad abilitazioni, nonché per la giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 km dalla residenza;

c) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

d) per cure: fino ad un mese per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra, o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

e) per gravi motivi: fino a cinque giorni nell'anno;

f) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

h) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;

i) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L'istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al tre per cento del personale per ciascun anno scolastico.

La richiesta di congedo deve essere motivata e documentata.

Art. 29.

Congedo straordinario non retribuito

Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni dopo il primo mese di congedo retribuito. Tale congedo è computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi al congedo ordinario ed alla tredicesima mensilità.

Sono a carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni d'obbligo previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza mentre restano a carico dell'amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli e unitamente all'intero onere per il trattamento assistenziale.

La giunta regionale può concedere congedi straordinari non retribuiti per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia per la durata massima di un anno; tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione giuridico-economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

Art. 30.

Assenza per malattia

Il dipendente, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:

nei primi tredici mesi: intero;

nei successivi sette mesi: ridotto al 50 per cento.

Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Per i motivi di particolare gravità la giunta regionale può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Il posto di assenza per malattia, per la parte eccedente i primi trenta giorni nell'anno solare, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, al responsabile del proprio ufficio, indicando il proprio recapito.

Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre due giorni il dipendente deve altresì trasmettere all'amministrazione certificato, rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia.

I responsabili dei servizi ed uffici, nell'ambito delle rispettive competenze, possono disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata attraverso i servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio ed, in attesa della loro costituzione, a mezzo dell'ufficiale sanitario del comune di residenza del dipendente.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano, agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi: a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare i due anni e mezzo nel quinquennio.

Art. 31.

Dipendenza dell'infermità da causa di servizio ed equo indennizzo Denuncia dell'infermità - Adempimenti istruttori

Il dipendente che abbia contratto infermità, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, presentare domanda scritta all'ufficio presso il quale presta servizio indicando specificamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica.

L'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche e che le infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa di invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica.

L'ufficio che ha ricevuto la domanda, oppure che sia venuto a conoscenza dell'evento, provvede ad effettuare le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonché tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere dell'infermità.

Esperiti gli accertamenti, tutti gli atti corredati da una relazione sono trasmessi al servizio personale.

Art. 32.

Accertamento della causa di servizio

Ai fini del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio il dipendente regionale è sottoposto ad accertamento sanitario da parte di un collegio medico costituito con provvedimento del presidente della giunta regionale e composto da un medico, docente universitario, designato dalla giunta regionale, da un medico designato dal dipendente e presieduto da un medico, docente universitario, designato d'intesa dal dipendente e dalla giunta regionale; in assenza di tale intesa la designazione è effettuata dall'ordine dei medici del capoluogo della Regione.

Il collegio medico, con apposito verbale, dichiara se, a suo giudizio, l'infermità stessa costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente e se l'infermità stessa abbia prodotto menomazione e se l'infermità stessa abbia prodotto menomazione della integrità fisica e, in caso affermativo, a quale categoria, prevista dalle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è ascrivibile la predetta menomazione.

Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è effettuato dalla giunta regionale.

Qualora il dipendente, già assente per infermità dipendente da causa di servizio, non possa — allo scadere del termine massimo, previsto per le assenze da malattia — riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte del collegio medico.

Allo stesso collegio medico sono demandati anche gli adempimenti previsti dall'art. 73 ai fini della dispensa del dipendente dall'impiego per invalidità permanente nonché eventuali accertamenti per il controllo della idoneità del dipendente al disimpegno dei compiti di cui è investito.

Art. 33.

Equo indennizzo e rimborso spese di cura

Al dipendente non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'I.N.A.I.L., che, per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete un equo indennizzo nonchè il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Art. 34.

Procedimento per la concessione dell'equo indennizzo

Per conseguire l'equo indennizzo il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento relativo al riconoscimento della dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione medesima in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso che la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego.

Nel caso di decesso del dipendente o del pensionato prima della scadenza del termine di cui al primo comma la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.

Qualora la categoria di menomazione non risulti dal verbale di cui all'art. 32 o la menomazione sia intervenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente, che abbia presentato domanda per la concessione dell'equo indennizzo, è nuovamente sottoposto a visita da parte del collegio medico di cui allo stesso articolo.

Detto collegio redige processo verbale della visita dal quale, oltre le generalità del dipendente e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione della integrità fisica, deve risultare:

1) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza della infermità dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio;

2) la categoria prevista dalle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, cui è ascrivibile la predetta menomazione.

Il servizio del personale rimette tutti gli atti alla giunta regionale con una relazione nella quale siano riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico-legali e tutte le altre circostanze che possono far ammettere o escludere la concessione dell'equo indennizzo.

Art. 35.

Liquidazione dell'equo indennizzo

Per il personale di ciascun livello l'equo indennizzo è riconosciuto e liquidato dalla giunta regionale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica in conformità alla tabella *D* che trova applicazione per le istanze presentate successivamente al 1° ottobre 1978.

L'indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data del provvedimento di liquidazione.

L'età ed il livello alle quali si ha riguardo, ai fini della liquidazione stessa, sono quelli che il dipendente aveva al momento dell'evento dannoso.

L'indennizzo è ridotto del 25 per cento se il dipendente ha superato i 50 anni di età e del 50 per cento se ha superato il sessantesimo anno.

Va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazione a carico della Regione.

Nulla è dovuto al dipendente se la menomazione della integrità sia stata contratta per dolo o colpa grave dello stesso.

Art. 36.
Rinvio

Per tutto quanto non previsto valgono le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato in materia di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo.

Art. 37.
Assemblea sindacale

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio fuori dell'orario di lavoro. Possono altresì riunirsi durante l'orario medesimo nei limiti di dieci ore annue.

Le riunioni che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate ai competenti organi regionali.

Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla giunta d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 38.
Aspettative e permessi sindacali

Ai fini dell'aspettativa per cariche sindacali a livello nazionale il contingente complessivo di aspettative è fissato in rapporto ad una unità ogni 5.000 dipendenti o frazione superiore a 2.500 da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il coordinamento tra Regioni e sindacati sulle aspettative in campo nazionale avviene presso la presidenza del consiglio dei ministri.

La Regione nell'ambito di tale contingente colloca nella posizione di aspettativa il dipendente interessato a richiesta dell'organizzazione sindacale.

In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione di appartenenza, tutti gli assegni previsti per la qualifica rivestita.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti salvo che per il congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte di ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore procapite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Art. 39.
Contributi sindacali

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata, all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale dalle organizzazioni di categoria.

La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare è versato entro quindici giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni.

La delega ha la validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato, entro la data del 31 ottobre, mediante richiesta scritta all'organizzazione sindacale interessata ed all'amministrazione regionale.

Art. 40.
Locali delle rappresentanze sindacali e diritto di affissione

Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Regione pone, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.

Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a 10, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

Art. 41.
Assenze per lo svolgimento di incarichi pubblici

L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato — previsto dall'art. 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 — non può eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

La giunta regionale, in accordo con le locali associazioni A.N.C.I. e U.P.I., procede a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli in relazione alle entità degli incarichi svolti ed indica la documentazione necessaria.

Art. 42.
Patrocinio legale

La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità cvile o penale in ogni stato e grado del giudizio.

Nell'esame dei singoli casi, si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibile conflitti di interesse fra l'amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.

Una particolare attenzione verrà data ai casi in cui il fatto addebitato risulti connesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione generale o speciale formalmente impartita.

Art. 43.
Sede di servizio - Residenza

La sede di servizio del dipendente è indicata nell'atto di assunzione all'impiego regionale.

La permanenza nella sede di servizio assegnata è stabilita per un periodo di tempo non inferiore a due anni.

Per la eventuale successiva destinazione ad altra sede, trascorso il periodo di tempo di cui al precedente comma, si osservano le disposizioni previste nei seguenti articoli.

Il dipendente sceglie liberamente il luogo ove stabilire la propria residenza anagrafica e di fatto, nell'ambito del territorio regionale, purché tale scelta sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla giunta, su domanda dell'interessato, sentito il responsabile dell'unità organizzativa cui è addetto.

Il dipendente è tenuto a comunicare al servizio del personale, entro dieci giorni, eventuali variazioni della propria residenza.

La residenza in sede diversa da quella dell'ufficio non costituisce titolo preferenziale per il trasferimento ad altra sede di servizio.

Art. 44.
Criteri per la mobilità territoriale
del personale regionale nell'ambito dell'ente

La «mobilità esterna», disciplinata dal presente articolo, si realizza con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, l'assegnazione ad una sede esterna, come sopra definita, si effettua con l'osservanza delle seguenti modalità:

1) individuazione delle sedi disponibili e pubblicazione periodica delle stesse nel Bollettino ufficiale della Regione;

2) ricognizione delle eventuali istanze e preferenze espresse dai dipendenti;

3) formazione, anche in mancanza di istanze da parte dei dipendenti, di apposite graduatorie fra il personale con livello funzionale e figura professionale corrispondenti a quelli richiesti per la sede da assegnare, previa fissazione di criteri oggettivi concordati con le organizzazioni sindacali a livello regionale, che tengano conto, tra l'altro, delle condizioni familiari, dell'età, dell'anzianità di servizio, della necessità di studio e della sede dell'ufficio soppresso a seguito dello scioglimento dell'ente di appartenenza.

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, all'individuazione del personale da trasferire si procede secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di trenta minuti.

Al solo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, l'amministrazione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d'ufficio per la durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili.

Art. 45.

La mobilità territoriale

In relazione alle esigenze di mobilità derivanti dal trasferimento di personale alle regioni, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal comune della precedente sede non oltre 40 km ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

In tal caso l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio provvede a rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località di partenza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa già esistente in zona al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

L'amministrazione determina orari di lavoro funzionali, anche con carattere di flessibilità — nel rispetto del monte di ore settimanale obbligatorio — che favoriscano le possibilità dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti temporanei di dipendenti per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento di compiti propri della figura professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di trasporto dell'amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa dell'ente di appartenenza.

Art. 46.

Mobilità fra enti

Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti articoli sulla mobilità.

E' consentito, d'intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le regioni, tra queste e gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

Art. 47.

Adempimento dei compiti di ufficio

Il personale regionale deve prestare la sua opera nella osservanza delle leggi e dei regolamenti e nel rispetto dei principi e delle norme professionali inerenti ai compiti affidatigli, concorrendo pienamente al livello di qualificazione e responsabilità della figura professionale di appartenenza, nonché all'efficiente attuazione dei programmi di attività nella unità organizzativa o gruppo di lavoro cui è addetto.

Il dipendente nello svolgimento delle attribuzioni conferitegli deve attenersi agli indirizzi amministrativi formulati dalla giunta, nonché ai criteri di organizzazione del lavoro stabiliti per l'unità organizzativa o gruppo di lavoro, secondo le disposizioni del responsabile del servizio.

Il personale regionale che riceva una direttiva che ritenga illegittima deve farne rimostranze dichiarandone le ragioni. Se la stessa viene rinnovata per iscritto il dipendente è tenuto a darvi esecuzione tranne nel caso che l'atto o la attività richiesta siano vietati dalla legge penale.

Il dipendente nei rapporti con gli amministratori e con altri dipendenti regionali deve ispirare il proprio comportamento al principio di una assidua e solerte collaborazione ed essere di esempio ai diretti collaboratori, in modo da assicurare il più efficace funzionamento del servizio.

Nei rapporti con il pubblico, il suo comportamento deve essere tale da stabilire piena fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'amministrazione.

Art. 48.

Segreto d'ufficio

Il dipendente deve mantenere il segreto d'ufficio e non può dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti riservati, informazioni o comunicazioni relativi a provvedimenti di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per la Regione o per i terzi.

Art. 49.

Esercizio di altre attività

Il personale non può esercitare alcuna attività commerciale, industriale o professionale nè assumere incarichi retribuiti conferiti da privati, dallo Stato o da enti pubblici.

La giunta regionale può autorizzare, in via eccezionale e con limitazione di tempo, eventuali collaborazioni con lo Stato, con enti pubblici e con le università, purché l'incarico non contrasti con i fini istituzionali della Regione e con il successivo art. 80 sulla omnicomprensività.

L'autorizzazione può essere concessa limitatamente agli incarichi dal cui espletamento l'amministrazione regionale ritiene di poter trarre un diretto vantaggio sotto il profilo della qualificazione professionale del dipendente.

L'autorizzazione medesima è subordinata alla condizione, da stabilire nel provvedimento concessivo, che l'incarico sia conciliabile con l'integrale assolvimento dei doveri di ufficio e venga comunque espletato al di fuori dell'orario di lavoro.

Il personale regionale non può altresì assumere cariche in società costituite con fini di lucro.

I collaudi previsti dall'art. 16 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17, rientrano nelle attribuzioni proprie del personale regionale.

Art. 50.

Altri doveri specifici

Al dipendente è vietato:

a) accettare compensi di qualsiasi genere per l'adempimento dei propri doveri d'ufficio;

b) ingerirsi negli affari che altri abbiano con l'ente o compiere qualunque atto che implichi ingerenza o relazione con gli interessi dei medesimi;

c) eseguire, trattenere o rilasciare copia dei documenti di ufficio per ragioni non inerenti al servizio;

d) eseguire, nell'ambito dell'ente, anche a titolo gratuito, lavori per conto di terzi o per proprio conto anche fuori orario;

e) utilizzare comunque mezzi o strumenti di lavoro della Regione al di fuori delle esigenze di servizio.

La violazione dei divieti di cui sopra è considerata di particolare gravità ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai successivi articoli 57, 58, 59, 60 e 61.

Art. 51.

Responsabilità verso la Regione, contabile e obbligo di denuncia

La responsabilità verso la Regione, la responsabilità contabile e l'obbligo di denuncia sono disciplinati dalla legge regionale sull'ordinamento contabile della Regione.

Art. 52.

Responsabilità verso terzi

Il dipendente che nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite cagioni ad altri un danno ingiusto è personalmente obbligato a risarcirlo.

L'ente che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma del precedente art. 51. Contro il dipendente addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'ente è esercitata solo in caso di danni non coperti da assicurazione e arrecati per dolo o colpa grave.

Art. 53.
Danno ingiusto

E' danno ingiusto, agli effetti previsti dal precedente articolo, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

La responsabilità personale del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento egli sia obbligato per legge o per regolamento.

Art. 54.
Comunicazione delle diffide

Il dipendente convenuto in giudizio per danni arrecati a terzi nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite o quello cui sia notificata da terzi diffida per l'omissione di atti o di operazioni al cui compimento il dipendente stesso sia tenuto deve darne notizia al responsabile del servizio.

Il responsabile del servizio deve immediatamente informare la giunta regionale degli atti di citazione e delle diffide che siano notificate a lui stesso ovvero ai dipendenti.

Devono, altresì, essere comunicate, con le modalità di cui ai precedenti commi, le sentenze, rinunce e transazioni intervenute nei giudizi.

La difesa del dipendente convenuto in giudizio civile o penale per fatti e cause di servizio può essere assunta dall'ente. ai sensi dell'art. 42.

Art. 55.
Concorso di danno verso l'ente e verso terzi

Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti del dipendente da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinunce o transazioni, non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo del dipendente siano valutati dall'ente ai fini delle responsabilità dell'autore verso l'ente stesso.

Art. 56.
Sanzioni disciplinari

Il dipendente che contravviene ai propri doveri nell'espletamento del servizio è soggetto, in relazione alla gravità, alla reiterazione delle inosservanze e al danno cagionato all'ente o ai terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) richiamo scritto;
2) censura;,
3) riduzione dello stipendio;
4) sospensione dall'impiego;
5) destituzione.

Il periodo di servizio prestato nell'anno in cui il dipendente ha riportato una delle sanzioni disciplinari di cui ai punti 2), 3) e 4) non è considerato utile alla maturazione dell'anzianità necessaria per la partecipazione di concorsi per il passaggio al livello superiore.

Art. 57.
Richiamo scritto

Il dipendente regionale che nell'espletamento del servizio commetta lievi trasgressioni è soggetto a valutazione negativa della propria attività, mediante richiamo scritto e motivato, ai doveri d'ufficio dal responsabile del servizio.

Art. 58.
Censura

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per casi di non particolare gravità dal presidente della giunta regionale, dal presidente del consiglio regionale e dal presidente dell'ente di sviluppo nelle Marche, per il rispettivo personale.

La censura determina il ritardo di sei mesi nel conferimento della successiva classe di stipendio e dell'aumento biennale in corso di maturazione.

Art. 59.
Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio è inflitta:

a) per fatti conseguenti a grave negligenza che abbiano determinato danno all'amministrazione regionale o inosservanza dei doveri d'ufficio;

b) per aver commesso altra mancanza o negligenza di cui all'articolo precedente, dopo aver ricevuto due richiami scritti nel biennio;

c) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari, inosservanza dei doveri d'ufficio;

d) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;

e) per comportamento offensivo nei confronti del pubblico, dei propri collaboratori e di altri dipendenti regionali, di componenti della giunta e del consiglio regionale;

f) per violazione del segreto d'ufficio.

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, nè superiore ad un quinto della mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nel conferimento della successiva classe di stipendio e dell'aumento biennale in corso di maturazione.

Art. 60.
Sospensione dall'impiego

La sospensione dall'impiego consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di due mesi e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori;

c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;

d) per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;

e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando l'esercizio del diritto di sciopero;

f) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti.

Il dipendente al quale è inflitta la sospensione dall'impiego subisce un ritardo di due anni nel conferimento della successiva classe di stipendio e dell'aumento biennale in corso di maturazione.

Il tempo durante il quale il dipendente sia stato sospeso dall'impiego con privazione dello stipendio è dedotto dal computo dell'anzianità a tutti gli effetti.

Al dipendente sospeso dall'impiego è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, oltre le quote di aggiunta di famiglia. L'importo dell'assegno è stabilito tenendo conto della situazione economico-familiare del dipendente.

Art. 61.
Destituzione

La destituzione consiste nella perdita dell'impiego ed è inflitta:

a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente;

c) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio alla Regione, allo Stato, ad altri enti pubblici od a privati;

d) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da personale regionale;

e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio;

f) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per incitamento all'insubordinazione;

g) per istigazione agli atti di cui alla lettera *e*) del precedente articolo;

h) per grave abuso di autorità o di fiducia o per aver commesso altra mancanza fra quelle previste dall'articolo precedente, dopo aver subito nell'arco dello stesso biennio la sospensione dal servizio e dallo stipendio.

Il personale regionale incorre nel licenziamento di diritto nelle ipotesi previste alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 62.

Recidiva

Al dipendente che incorra in una delle infrazioni disciplinari previste dai precedenti articoli, dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

Art. 63.

Competenza

La riduzione dello stipendio, la sospensione dall'impiego e la destituzione sono irrogate dal presidente della giunta regionale su parere della commissione di disciplina emesso al termine del procedimento disciplinare.

Art. 64.

Commissione di disciplina

Entro novanta giorni dalla data di insediamento del consiglio regionale, il presidente della giunta regionale costituisce, con proprio decreto, la commissione di disciplina della quale fanno parte i seguenti membri:

a) un presidente ed un supplente, designati dal consiglio regionale fra avvocati con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale;

b) tre membri effettivi e tre supplenti designati dalla giunta regionale;

c) tre rappresentanti effettivi del personale e tre supplenti designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono scelti tra esperti in discipline giuridiche attinenti il diritto amministrativo o il diritto del lavoro.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore al settimo.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti assegnati. In caso di assenza o impedimento di membri effettivi questi sono sostituiti dai rispettivi supplenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti.

Ai componenti che non siano dipendenti regionali spettano, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, le indennità pari a quelle corrisposte ai membri dell'organo regionale di controllo.

Art. 65.

Contestazione delle infrazioni

Il responsabile del servizio il quale venga a conoscenza di un fatto commesso da un dipendente addetto al servizio stesso, che possa dar luogo ad una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 58 e seguenti, compie gli accertamenti del caso e, ricorrendone le condizioni, contesta gli addebiti all'interessato assegnandogli un termine di venti giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.

Se in base agli accertamenti effettuati ed alle giustificazioni del dipendente risulti esclusa l'esistenza dell'addebito, il responsabile del servizio, entro i sessanta giorni successivi al termine indicato al precedente comma, formula motivata proposta di archiviazione degli atti al presidente della giunta regionale, al presidente del consiglio regionale e al presidente dell'ente di sviluppo nelle Marche, per il rispettivo personale.

In caso contrario e negli stessi termini, l'atto di contestazione degli addebiti è trasmesso ai presidenti degli organi indicati al precedente comma, con proposta di irrogazione della censura o di inoltro alla commissione di disciplina, unitamente ad una relazione sulla inchiesta svolta ed alle giustificazioni dell'interessato.

Per i dipendenti in posizione di responsabili di servizio, le operazioni di cui ai comma primo, secondo e terzo del presente articolo sono svolte dall'ufficio di presidenza del consiglio, dal componente la giunta preposto al settore e dal presidente dell'ente di sviluppo nelle Marche nell'ambito delle rispettive competenze.

La contestazione e gli accertamenti di cui ai comma precedenti sono effettuati obbligatoriamente nel caso che siano richiesti con segnalazione motivata, da un componente del consiglio o della giunta regionale.

Art. 66.

Adempimenti del presidente della giunta regionale

Il presidente della giunta regionale, il presidente del consiglio regionale e il presidente dell'ente di sviluppo nelle Marche, per il rispettivo personale, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, ove, con provvedimento motivato, non ne dispongano l'archiviazione ai sensi dell'articolo precedente e ritengano che la sanzione da irrogare per il fatto commesso sia la censura provvedono direttamente.

Negli altri casi ed entro lo stesso termine inviano gli atti al presidente della commissione di disciplina per le operazioni di competenza dandone contestualmente notizia al dipendente.

Art. 67.

Nomina dell'istruttore e dei consulenti tecnici

Il presidente della commissione di disciplina, ricevuti gli atti, provvede, entro il termine di venti giorni, alla nomina di un istruttore scelto tra i membri della commissione stessa e, se del caso, di uno o più consulenti estranei all'amministrazione dandone contestualmente notizia all'interessato.

Ai predetti consulenti competono, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione, le indennità pari a quelle corrisposte ai membri dell'organo regionale di controllo.

Art. 68.

Procedimento disciplinare
Rinvio alla normativa statale

Le fasi del procedimento disciplinare successive alla designazione dell'istruttore sono regolate dalla normativa sul procedimento disciplinare dei dipendenti civili dello Stato prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

La stessa normativa si applica per la sospensione cautelare dall'impiego.

Art. 69.

Cause di cessazione del rapporto d'impiego

La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nei precedenti articoli, avviene per:

1) collocamento a riposo;

2) dimissioni volontarie;

3) decadenza dall'impiego;

4) dispensa dal servizio;

5) destituzione di diritto;

6) decesso.

I provvedimenti di cessazione del rapporto d'impiego sono adottati dalla giunta regionale.

Art. 70.

Collocamento a riposo

Il collocamento a riposo è obbligatorio ed è disposto d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno d'età.

Art. 71.

Dimissioni volontarie

Il dipendente può in qualsiasi momento dimettersi dal servizio.

Le dimissioni sono presentate in forma scritta al presidente della giunta regionale almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

Se entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni la giunta non abbia provveduto a comunicarne al dipendente l'accettazione o il rifiuto queste si intendono accettate.

Per esigenze di servizio l'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il dipendente nelle more dell'accettazione delle dimissioni o nel termine dei trenta giorni di cui al terzo comma, deve proseguire l'adempimento dei doveri d'ufficio.

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata esclusivamente quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente.

Art. 72.

Decadenza dall'impiego

Il personale regionale decade dall'impiego nei seguenti casi:

a) perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili e politici;

b) quando l'impiego sia stato conseguito con la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) qualora, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli, ovvero rimanga assente dal servizio per un periodo non inferiore a quindici giorni. In questo ultimo caso la decadenza è disposta previa diffida all'interessato da parte del presidente della giunta, da comunicarsi al domicilio dichiarato.

La decadenza è disposta con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione di giunta.

Art. 73.

Dispensa dal servizio

La dispensa dal servizio è disposta per inidoneità fisica permanente, ove non ricorrano le condizioni previste dal precedente art. 22.

La dispensa dal servizio non può essere disposta se non dopo che il dipendente abbia esaurito i periodi di assenza per malattia di cui all'art. 30 della presente legge tranne che in quest'ultimo caso il dipendente non chieda l'anticipazione del provvedimento.

La dispensa dal servizio è adottata con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta, sentito l'interessato.

Le condizioni di salute del dipendente, ai fini della dispensa, sono accertate dal collegio medico di cui all'art. 32.

Art. 74.

Destituzione di diritto

Il dipendente incorre nella destituzione di diritto, escluso il procedimento disciplinare, in tutti i casi in cui tale provvedimento è previsto dalla legge nei confronti di dipendenti civili dello Stato.

Art. 75.

Disponibilità

Nel caso di riduzione o soppressione di posti di organico, il dipendente che non può essere utilizzato con mansioni diverse in un posto vacante del suo stesso livello funzionale, è collocato in disponibilità per un periodo di due anni interamente retribuiti.

Qualora il dipendente posto in disponibilità si trovi in aspettativa per infermità, la medesima cessa di diritto a decorrere dalla data del collocamento in disponibilità.

Il dipendente in disponibilità, richiamato in servizio, conserva l'anzianità ed il trattamento economico che godeva alla data del collocamento in disponibilità.

Il periodo di tempo trascorso in disponibilità non si computa ai fini della progressione di carriera nè della attribuzione degli aumenti periodici dello stipendio.

Il dipendente in disponibilità è collocato a riposo ove allo scadere dei due anni non sia stato richiamato in servizio.

Art. 76.

Assistenza, previdenza e trattamento di quiescenza

Il personale della Regione, ai fini assistenziali, previdenziali e del trattamento di quiescenza è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'INADEL e alla CPDEL.

Per il personale di ruolo dell'ente di sviluppo nelle Marche, inserito nel ruolo unico regionale ai sensi del primo comma dell'art. 20 della legge regionale 24 novembre 1979, n. 41, è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento della iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 77.

Indennità di fine rapporto

La Regione assicura ai propri dipendenti la corresponsione di una indennità di fine rapporto, nella misura determinata dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e successive modifiche, ogni qualvolta alla cessazione del rapporto d'impiego non sia maturato il diritto per il dipendente secondo la legislazione relativa all'INADEL, di percepire l'indennità premio di servizio od altra indennità di questa sostitutiva.

Titolo IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 78.

Trattamento economico iniziale

Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio dell'omnicomprensività.

Lo stipendio iniziale annuo lordo si articola in parametri correlati ai livelli funzionali di appartenenza.

Lo stipendio iniziale annuo lordo è stabilito per i singoli livelli nel modo che segue:

I	livello funzionale parametro	100	L. 1.800.000
II	livello funzionale parametro	116	L. 2.088.000
III	livello funzionale parametro	130	L. 2.340.000
IV	livello funzionale parametro	142	L. 2.556.000
V	livello funzionale parametro	167	L. 3.006.000
VI	livello funzionale parametro	178	L. 3.204.000
VII	livello funzionale parametro	220	L. 3.960.000
VIII	livello funzionale parametro	333	L. 5.994.000

Ai dipendenti competono, in aggiunta allo stipendio:

la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 79.

Progressione economica

Lo stipendio iniziale annuo lordo è suscettibile di incrementi per scatti e classi nella misura e con le modalità di seguito specificate:

a) cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sull'iniziale del livello; le classi sono attribuite dal giorno successivo a quello di maturazione;

b) scatti del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale o aumentato delle classi in godimento. Gli scatti si conseguono ogni biennio con scadenza al compimento del secondo, quinto, ottavo, dodicesimo, quattordicesimo, diciassettesimo, diciannovesimo anno di servizio e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il ventesimo anno sono illimitati. Gli scatti sono attribuiti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione.

Gli scatti biennali possono essere anticipati a domanda, a seguito della nascita dei figli.

Ai fini del conseguimento degli scatti e delle classi di stipendio, ai dipendenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari, si applicano le limitazioni previste agli articoli 58, 59 e 60.

Art. 80.

Omnicomprensività della retribuzione

Al dipendente regionale compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennità di missione e trasferimento e della indennità per la funzione di coordinamento di cui all'art. 84.

Allo stesso dipendente spetta l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.

Gli importi dei compensi, dei gettoni e delle indennità comunque denominate che debbono essere liquidati ai dipendenti autorizzati o designati dall'amministrazione regionale a partecipare a commissioni ed a consigli di amministrazione, ad assolvere incarichi commissariali ad effettuare collaudi e consulenze e comunque a compiere prestazioni anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri enti, sono versati dagli enti medesimi alla Regione.

Art. 81.
Lavoro ordinario notturno e festivo

Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 400 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.

Il presente articolo non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi di cui al presente articolo non sono soggetti a contributi e non sono pensionabili.

Art. 82.
Lavoro straordinario

La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{retribuzione mensile iniziale di livello} + \text{rateo della 13' mensilità}}{175}$$

maggiorata del 15 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detto compenso è maggiorato del 30 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge il compenso è maggiorato del 50 per cento.

Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari all'1/175 dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.

L'effettivo espletamento del lavoro straordinario viene accertato per i dipendenti di tutti i livelli, con mezzi idonei dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio.

La nuova retribuzione oraria del lavoro straordinario, come sopra determinata, verrà applicata dal 1° ottobre 1978 per le ore di lavoro straordinario effettuate da tale data. Le tariffe orarie vigenti al 30 settembre 1978, qualora risultassero superiori alle nuove aliquote, verranno conservate fino al 31 dicembre 1979. Dal 1° gennaio 1980 si adotteranno le nuove aliquote riassorbendo con effetto da tale data l'intera eccedenza.

Art. 83.
Indennità di missione, di trasferimento e di prima sistemazione

Il trattamento economico di missione, trasferimento e di prima sistemazione è disciplinato dalla legge regionale 9 marzo 1978, n. 7 con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) le misure dell'indennità giornaliera di missione sono stabilite, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, nel modo che segue:

livelli funzionali: VIII, VII, VI, V, indennità L. 19.100;
livelli funzionali: IV, III, II, I, indennità L. 14.000;

b) con decreto del presidente della giunta regionale le indennità di trasferta sono determinate nella stessa misura stabilita per il personale dello Stato con decreto del Ministero del tesoro ai sensi del sesto comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417;

c) al dipendente trasferito d'ufficio spetta un'indennità di prima sistemazione pari a quella prevista per le corrispondenti qualifiche statali dall'art. 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Al personale in missione in una sede distante oltre 100 chilometri dalla sede di servizio, spetta anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese, nella sede della missione, in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura ed alla entità dei compiti da svolgere.

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti massimi individuali autorizzabili.

Art. 84.
Indennità di funzione

Al dipendente incaricato della funzione di coordinatore ai sensi dell'art. 12 della presente legge compete, per la durata dell'incarico, un compenso non pensionabile, nella misura fissa del 25 per cento della retribuzione iniziale del livello ottavo, da corrispondersi in dodicesimi posticipati.

Tale compenso è attribuito con decorrenza dal 1° ottobre 1978, qualora il dipendente abbia svolto, senza soluzione di continuità, funzioni equivalenti o assimilabili dalla data medesima.

Titolo V

NORME TRANSITORIE PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI LIVELLI FUNZIONALI

Art 85.
Norme di primo inquadramento

Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 i dipendenti regionali di ruolo sono inquadrati d'ufficio nei nuovi livelli funzionali sulla base del rapporto di corrispondenza fissato dalla allegata tabella *C* e relative note esplicative o a seguito delle procedure di cui ai successivi articoli.

Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 che, in applicazione della predetta tabella *C*, risulta inquadrabile nel VI livello funzionale, è inquadrato nel VII livello dal 1° ottobre 1978, qualora a tale data, risulti in possesso di una anzianità di servizio effettivo di anni tre, nella qualifica funzionale di « funzionario direttivo »; il restante personale, con anzianità di servizio nella qualifica di « funzionario direttivo » inferiore ai tre anni, viene viceversa inquadrato nel VI livello per il tempo necessario a maturare la predetta anzianità e consegue il livello superiore dal giorno successivo dal compimento dei tre anni.

Si applica in entrambi i casi, per l'inquadramento nel livello superiore, il meccanismo economico previsto nel successivo articolo 89.

Il personale docente dei centri di formazione professionale è inquadrato al VI livello se, per la funzione docente esercitata, è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale gli interessati devono essere in possesso.

I dipendenti inquadrati a norma del comma precedente non possono usufruire del passaggio al VII livello previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art. 86.
Concorso speciale per l'accesso al livello superiore

E' consentito l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante:

a) dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;

b) dalle qualifiche non operaie del IV livello (142) al V livello (167);

c) dal V livello (167) al VI livello (178),

mediante concorso interno, per soli titoli, riservato al personale regionale in possesso di una anzianità di servizio effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza che sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976. A tale fine è utile il solo servizio, anche non di ruolo, purchè a tempo pieno, prestato presso la Regione e l'ente dal quale il dipendente è stato trasferito o comandato.

I posti messi a concorso, ai sensi del comma precedente non possono superare il 30 per cento della dotazione organica complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30 settembre 1978; in relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivarne sono resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli i quali possono essere conferiti a mano a mano che cessano i soprannumeri.

I posti messi a concorso, nel limite fissato dal comma che precede, sono i seguenti:

1) per il passaggio al IV livello (parametro 142) posti n. 45 pari al 30 per cento della dotazione organica della qualifica funzionale di « operatore specializzato » di cui alla tabella allegata alla legge regionale 3 maggio 1976, n. 7;

2) per il passaggio al V livello (parametro 167) posti n. 105 pari al 30 per cento della dotazione organica della qualifica funzionale di « collaboratore » di cui alla tabella allegata alla legge regionale 3 maggio 1976, n. 7;

3) per il passaggio al VI livello (parametro 178) posti n. 96 pari al 30 per cento della dotazione organica della qualifica funzionale di «istruttore» di cui alla tabella allegata alla legge regionale 3 maggio 1976, n. 7.

Nel caso che i posti messi a concorso per passaggio ad uno dei livelli previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) non risultino in parte assegnabili per mancanza di idonei, la parte residuale dei posti stessi è portata in aumento a quelli da assegnare per il passaggio agli altri due livelli funzionali, ove le rispettive graduatorie presentino eccedenza di idonei rispetto ai posti messi a concorso.

La giunta regionale, nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso ai sensi dell'art. 13 della presente legge fa constare il numero dei posti indisponibili ai sensi del secondo comma.

L'inquadramento del nuovo livello a seguito del concorso interno ha decorrenza giuridico-economica dal 1° ottobre 1978. Al personale inquadrato al VI livello non si applica il disposto di cui al secondo comma del precedente art. 85.

In tutti i casi restano immutati gli effetti economici dello inquadramento, così come stabilito nel successivo art. 89.

E' escluso dalla partecipazione al concorso interno previsto dal primo comma del presente articolo per l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del primo comma del precedente art. 85 il personale che comunque — anche per effetto dell'applicazione della presente legge — abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'ente o l'amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (tale passaggio di posizione potrebbe essere derivato o derivare da: art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori anche ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio).

Art. 87.
Titoli valutabili

I titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi di cui all'articolo precedente sono costituiti, ad esclusione di ogni altro, dall'anzianità di servizio posseduta in eccedenza a quella minima di otto anni richiesta per l'ammissione al concorso, dai titoli di studio posseduti, dal superamento di precedenti concorsi per l'accesso a posti di impiego presso la pubblica amministrazione o dalla idoneità conseguita nei concorsi medesimi.

Ai predetti titoli è assegnato il seguente punteggio:

a) anzianità di servizio: un punto per ogni anno di effettivo servizio fino ad un massimo di venti punti;

b) titoli di studio: due punti per possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica rivestita; quattro punti per il possesso del titolo di studio prescritto per il livello da assegnare; due punti per ciascuno dei titoli di studio superiori a quelli prescritti;

c) concorsi pubblici: tre punti per ogni concorso vinto e un punto per ciascuna delle idoneità riportate nei medesimi.

I concorsi devono riferirsi a posti di carriera almeno pari a quella cui il dipendente apparteneva all'atto del suo inquadramento.

Art. 88.
Svolgimento del concorso

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti che intendono partecipare ai concorsi di cui agli articoli precedenti devono, a pena di decadenza, avanzare formale istanza al presidente della giunta regionale, corredata della documentazione relativa ai titoli posseduti fra quelli specificati nel precedente articolo.

L'anzianità di servizio è accertata dal servizio personale attraverso l'esame del fascicolo personale.

La valutazione dei titoli e la conseguente formazione della graduatoria sono effettuate a cura del servizio del personale. La graduatoria è approvata dalla giunta regionale e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

In base all'ordine della graduatoria, la giunta regionale dispone l'inserimento dei vincitori nel corrispondente livello funzionale e contestualmente determina il trattamento economico spettante.

Art. 89.
Inquadramento nella posizione economica

La posizione economica individuale nel livello di inquadramento, previsto nei precedenti articoli, è determinata sommando i seguenti elementi:

a) stipendio tabellare lordo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di classi e scatti acquisiti;

b) eventuali assegni personali pensionabili;

c) aggiunzione senza titolo, pari a quella spettante ai sensi del successivo articolo.

La posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontrasse coincidenza d'importo, la posizione giuridica d'inquadramento è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica individuale, garantendo comunque il godimento della frazione che viene a risultare in eccedenza.

Al dipendente viene, altresì riconosciuto il «maturato in itinere» consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto o la classe successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo comma.

Al fine della determinazione del «maturato in itinere» lo stipendio iniziale di cui alla tabella *B* e quello corrispondente al secondo parametro retributivo di cui alla lettera *c*) del secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, vengono considerati quali classi di stipendio.

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori ai quindici giorni;

b) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale prevista dall'art. 26 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, deriva dalla classe immediatamente successiva all'ultima conseguita e si rapporta tale incremento alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il raggiungimento della classe superiore medesima. Il rateo di aumento periodico così ottenuto viene depurato da quanto è stato eventualmente già percepito, nello scorrimento tra le due classi, per scatti; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, per cui la progressione economica successiva si sviluppa solamente per scatti, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato;

c) si computa quindi a quante mensilità equivale l'importo, del precedente punto *b*) nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica d'inquadramento attribuita ai sensi del secondo comma del presente articolo. Ove dal saldo dell'operazione residua un resto, questo viene arrotondato per eccesso a mese intero se supera il 50 per cento dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva. Quindi i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento, vengono ridotti di un pari numero di mensilità.

L'eventuale frazione monetaria, eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza in aggiunta all'importo del quinto comma, lettera *b*), o da sola, se il dipendente, nella progressione economica orizzontale di provenienza, non ha rateo per scatto o classe in maturazione per conseguimento del massimo sviluppo ivi previsto ovvero per cadenza dell'aumento periodico alla data del 30 settembre 1978.

Qualora il rateo di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, definito nel suo valore con la procedura prevista dal quinto comma, lettere *a*) e *b*), sommato alla posizione economica individuale, come determinata dal primo comma, dia, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata ai sensi del secondo comma, il dipendente acquisisce subito la posizione superiore e utilizza la frazione che eventualmente oltrepassa la posizione stipendiale così acquisita per ridurre tempo-

raneamente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva. In tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e, dopo aver arrotondato a mese intero l'eventuale resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50 per cento dell'incremento mensile stesso, i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva sono ridotti di un pari numero di mensilità.

Viene altresì garantita l'attribuzione della retribuzione iniziale del nuovo livello di inquadramento, quando la posizione economica individuale, come determinata dal primo comma, non è sufficiente a far raggiungere l'anzidetta retribuzione iniziale.

In tale ipotesi il rateo di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, per la parte eccedente la somma utilizzata per far raggiungere la retribuzione iniziale del nuovo livello di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza, con la procedura di cui ai precedenti terzo e quinto comma per acquisire la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente superiore all'iniziale. Qualora l'importo suddetto, aggiunto alla retribuzione iniziale dà un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe successiva allo iniziale, il dipendente acquisisce subito quest'ultima e utilizza la frazione che eventualmente oltrepassa la posizione stipendiale così acquisita per ridurre temporaneamente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva. In tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e, dopo aver arrotondato a mese intero l'eventuale resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50 per cento dell'incremento mensile stesso, i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

Il meccanismo economico previsto dal presente articolo si applica in tutti i casi in cui il dipendente regionale consegua un livello funzionale superiore a quello in godimento.

Art. 90.
Aggiunzione senza titolo

Ai fini di perequazione economica viene garantito a ciascun dipendente regionale il seguente ulteriore importo mensile lordo, comprensivo delle aggiunzioni senza titolo, attribuite con legge regionale 3 maggio 1977, n. 14 e dell'ulteriore acconto cui alla legge regionale 19 giugno 1979, n. 22, sulla base delle retribuzioni iniziali (tabella *B* allegata alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 12) stabilite per l'accesso al livello per pubblico concorso ed in atto al 30 settembre 1978, non tenendo conto della indennità integrativa speciale:

fino a L. 2.000.000 annui: L. 55.000 mensili;
fino a L. 3.000.000 annui: L. 47.000 mensili;
fino a L. 4.000.000 annui: L. 43.000 mensili.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 91.
Riserva di posti nei primi concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge

Nel primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti è aumentata al 35 per cento e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo o appartenente al livello ancora sottostante, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, sempreché sussista in entrambi i casi un'anzianità di un anno nel livello di appartenenza.

Art. 92.
Decorrenza

La decorrenza degli effetti giuridici ed economici, previsti nella presente legge, salvo i casi in cui sia espressamente diversamente disposto, è fissata alla data del 1° ottobre 1978.

Il periodo di validità del contratto triennale è venuto a scadenza il 31 dicembre 1978.

L'art. 77 della presente legge si applica a tutto il personale cessato dal servizio successivamente al 1° aprile 1972.

Art. 93.
Abrogazione e modifiche delle leggi regionali

Sono abrogati gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 40 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, nonché le parole successive a « segretario capo e qualifiche equiparate » contenute nella tabella *C* allegata alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 12 per la parte che determina le qualifiche di provenienza corrispondenti alla qualifica funzionale di « funzionario direttivo ».

E' abrogata la legge regionale 5 novembre 1973, n. 32.

L'art. 20 della legge regionale 24 novembre 1979, n. 41 è integrato e modificato nel modo che segue:

al primo comma le parole « il personale in servizio » sono sostituite con le parole « il personale di ruolo in servizio »;

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Le qualifiche di corrispondenza, previste dalla tabella *B*, sono quelle possedute dai dipendenti dell'ente di sviluppo nelle Marche alla data del 22 giugno 1976 »;

dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente: « La quota del fondo di previdenza, già a carico dell'ente, non concorre alla determinazione del trattamento economico acquisito previsto dal presente articolo »;

l'ultimo comma è abrogato.

Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine al rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei dipendenti regionali valgono, in quanto con essa compatibili, le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 94.
Concorsi previsti dalla legge regionale 3 marzo 1980, n. 9

I concorsi, per l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto a tempo determinato nelle scuole di formazione professionale, previsti dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 3 marzo 1980, n. 9 sono espletati con la osservanza delle norme ivi previste.

I vincitori sono immessi nei livelli funzionali secondo il rapporto di corrispondenza seguente:

II livello — operatore qualificato;
III livello — operatore specializzato;
IV livello — collaboratore;
V livello — istruttore e insegnante teorico-pratico;
VI livello — funzionario direttivo e insegnante teorico (cultura generale, lingue, ecc.).

La immissione nei livelli decorre dalla data di assunzione in ruolo a seguito dell'espletamento delle previste prove di concorso.

Art. 95.
Norme finanziarie

Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.480 milioni per gli anni 1978, 1979 e 1980.

Le somme occorrenti sono stanziate in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1100301 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 contro contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente » — elenco n. 2 — partita n. 1 (parte).

Art. 96.
Pubblicazione e urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 1° giugno 1980

MASSI

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA GENERALE DEL PERSONALE

I livello funzionale	n. 5
II livello funzionale	» 100
III livello funzionale	» 105
IV livello funzionale	» 385
V livello funzionale	» 650
VI livello funzionale	» 164
VII livello funzionale	» 373
VIII livello funzionale	» 204
Totale	n. 1986

TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI REGIONALI

TABELLA *B*

I livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico,
II livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico
III livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta
IV livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta
V livello funzionale: diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma professionale se richiesto
VI livello funzionale: diploma di laurea
VII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richiesta dagli ordinamenti
VIII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione ove richiesta dagli ordinamenti

TABELLA *C*

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE QUALIFICHE FUNZIONALI PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1974, N. 12 E I LIVELLI FUNZIONALI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE

Livello funzionale di inquadramento	Qualifica funzionale prevista dalla legge regionale 12/1974
I (parametro 100)	1p
II (parametro 116)	1p 2p
III (parametro 130)	2p 3p
IV (parametro 142)	3p 4p
V (parametro 167)	4p 5p
VI (parametro 178)	5p 6p
VII (parametro 220)	6p
VIII (parametro 333)	7

NOTE ESPLICATIVE TABELLA *C*

Livello reg.	Livello contr.	Esplicitazione
1p	1	Dal 1° livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia
1p 2p	2	Dal 1° e 2° livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde da conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti semplici
2p 3p	3	Dal 2° e 3° livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate
3p	4	Dal 3° livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni che presuppongono preparazione professionale ed autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale
4p	4	*A*) Al 4° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza iniziali ed intermedie della carriera esecutiva e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non indicate nel successivo punto *B*)
4p	5	*B*) Dal 4° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della carriera esecutiva e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 748/1972
5p	5	*C*) Dal 5° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche iniziali ed intermedie della carriera di concetto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non indicate nel successivo punto *D*)
5p	6	*D*) Dal 5° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della carriera di concetto e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 748/1972
6p		*E*) Dal 6° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza inferiori a quella di direttore di divisione aggiunto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni inquadrate nel 6° livello e non indicate nel successivo punto *F*)
6p	7	*F*) Dal 6° livello regionale in vigore sono inserite le seguenti qualifiche di provenienza: ingegnere, medico, chimico, statistico-attuario, ecologo, agronomo, geologo, procuratore legale, architetto, urbanista, veterinario, econometrista, analista di sistemi, di procedure e di organizzazione

TABELLA D

TABELLA DI DETERMINAZIONE DE LLA MISURA DELL'EQUO INDENNIZZO

Ammontare del massimo e minimo dell'equo indennizzo per i vari livelli funzionali degli impiegati della regione Marche

A) Categoria di menomazione di cui alla tab. A allegata al decreto del Presidente della Repubblica	Livelli funzionali VIII - VII - VI	Livello funzionale V	Livello funzionale IV	Livelli funzionali III - II - I
Prima categoria	Massimo 2 volte l'importo dello stipendio iniziale previsto maggiorato delle classi di stipendio per l'VIII livello funzionale	Massimo 2,7 volte l'importo dello stipendio iniziale maggiorato delle classi di stipendio per il livello V	Massimo 3,6 volte l'importo dello stipendio iniziale maggiorato delle classi di stipendio per il livello IV	Massimo 4,65 volte l'importo dello stipendio iniziale maggiorato delle classi di stipendio per il livello III
	Minimo 2 volte l'importo dello stipendio, come sopra, diminuito del quattro per cento	Minimo 2,7 volte lo importo dello stipendio, come sopra diminuito del quattro per cento	Minimo 3,6 volte lo importo dello stipendio, come sopra, diminuito del quattro per cento	Minimo 4,65 volte l'importo dello stipendio, come sopra, diminuito del quattro per cento
Seconda categoria	Massimo 95 % (1) Minimo 95 % (2)	Massimo 95 % (1) Minimo 95 % (2)	Massimo 95 % (1) Minimo 95 % (2)	Massimo 95 % (1) Minimo 95 % (2)
Terza categoria	Massimo 78 % (1) Minimo 78 % (2)	Massimo 78 % (1) Minimo 78 % (2)	Massimo 78 % (1) Minimo 78 % (2)	Massimo 78 % (1) Minimo 78 % (2)
Quarta categoria	Massimo 64 % (1) Minimo 64 % (2)	Massimo 64 % (1) Minimo 64 % (2)	Massimo 64 % (1) Minimo 64 % (2)	Massimo 64 % (1) Minimo 64 % (2)
Quinta categoria	Massimo 47 % (1) Minimo 47 % (2)	Massimo 47 % (1) Minimo 47 % (2)	Massimo 47 % (1) Minimo 47 % (2)	Massimo 47 % (1) Minimo 47 % (2)
Sesta categoria	Massimo 30 % (1) Minimo 30 % (2)	Massimo 30 % (1) Minimo 30 % (2)	Massimo 30 % (1) Minimo 30 % (2)	Massimo 30 % (1) Minimo 30 % (2)
Settima categoria	Massimo 15 % (1) Minimo 15 % (2)	Massimo 15 % (1) Minimo 15 % (2)	Massimo 15 % (1) Minimo 15 % (2)	Massimo 15 % (1) Minimo 15 % (2)
Ottava categoria	Massimo 9 % (1) Minimo 9 % (2)	Massimo 9 % (1) Minimo 9 % (2)	Massimo 9 % (1) Minimo 9 % (2)	Massimo 9 % (1) Minimo 9 % (2)
B) Menomazioni dell'integrità fisica di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915				
Per tutte le categorie ivi previste	Massimo 3 % (1) Minimo 3 % (2)	Massimo 3 % (1) Minimo 3 % (2)	Massimo 3 % (1) Minimo 3 % (2)	Massimo 3 % (1) Minimo 3 % (2)

(1) Dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.
(2) Dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 48.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato in servizio presso gli uffici regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato da altri enti pubblici in servizio presso gli uffici del consiglio o della giunta regionale con esclusione del personale di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

Il personale in posizione di comando ed in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, nel ruolo unico regionale, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun livello previste dall'art. 2 della legge regionale: « Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali ».

Art. 3.

L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene disposto per il livello funzionale corrispondente a quello rivestito nell'amministrazione di provenienza, in base alla allegata tabella di corrispondenza:

« La posizione economica individuale nel livello di inquadramento è determinata sulla base della posizione economica spettante al dipendente alla data immediatamente precedente la decorrenza dell'inquadramento regionale secondo l'ordinamento di provenienza. Tale posizione economica è determinata esclusivamente dai seguenti elementi: stipendio tabellare lordo, classi e scatti già acquisiti, eventuali assegni personali riassorbibili pensionabili.

La posizione giuridica nel livello di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata.

Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.

Art. 4.

Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 180 milioni per l'anno 1980.

Le somme occorrenti sono stanziate in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1100301 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 contro contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente » — elenco n. 2 — partita n. 1 (parte).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 giugno 1980

MASSI

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I LIVELLI REGIONALI E QUELLI DI ALTRI ENTI O AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Regioni	Enti locali	Stato	Enti pubblici	Ospedalieri
1°	1°	1°		1°
2°	2°	2° Funzione ausiliaria ordinaria	Commesso	2° Tutte le funzioni ausiliarie
3°	3°	2° Funzione operaia	Agente tecnico	
		3°	Operatore tec. infer. gen.	3° Infermiere gen., puericultrice, massagg., infer. psic., con un anno di scuola
4°	4°	4°	Archivista dattilografo	3° tutte le altre qualifiche
			Operatore tec. tutte le altre qualifiche	4°
5°	5°	5°	Assistente	5° 6°
		6°	Assistente	
			2° Qualifica professionale	
6°	6°	7°	Collaboratore	7°
7°	7°	8°	Collaboratore tecnico 1° qualifica professionale	8° Assistente ispett. san., ass. tec. e coadiut. tec. (biologo, chimico fisico ecc.) psicol. non med., farm., coll.
8°	8°	Primo dirigente	Dirigente	1° e 2° livello dirigenziale aiuto e vic. diret. san. di farm. dir. tec., biol., fisico-chimico
	9°	Dirigente superiore	Dirigente superiore	Direttore amministrativo
		Dirigente generale	Dirigente generale	Primario e direttore sanitario

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. **49**.

Miglioramenti economici al personale regionale in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali per il triennio 1979-81.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali per il triennio 1979-81, al personale che fruisce del trattamento economico dei dipendenti regionali vengono corrisposte a titolo di acconto le seguenti somme:

1) per l'anno 1979 L. 120.000 uguali per i dipendenti di tutti i livelli. Tale importo è soggetto alle sole ritenute erariali e viene ridotto proporzionalmente in relazione al servizio prestato;

2) a decorrere dal 1° gennaio 1980 le seguenti somme per ogni mese di servizio prestato in relazione al livello di inquadramento o qualifica regionale corrispondente:

livello I, mensili L. 45.000;
livello II, mensili L. 45.000;
livello III, mensili L. 50.000;
livello IV, mensili L. 50.000;
livello V, mensili L. 55.000;
livello VI, mensili L. 55.000;
livello VII, mensili L. 65.000;
livello VIII, mensili L. 95.000.

Tali somme mensili sono assoggettate alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

L'onere derivante dall'esecuzione della presente legge ammontante a L. 220.000.000 per l'anno 1979 e a L. 1.200.000.000 per l'anno 1980, e quindi per complessive L. 1.420.000.000, è portato in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1100301 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1980.

La copertura dell'onere è assicurata contro contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700101 dello stato di previsione della spesa per detto anno « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti oneri di parte corrente concernenti le funzioni normali », elenco n. 2, partita n. 1 (parte).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 giugno 1980

MASSI

(6738)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 maggio 1980, n. 7-28/Legisl.

Elenco corsi di formazione professionale idonei per la ammissione alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della provincia di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 17 *giugno* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 9 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14;
Visto l'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689;
Vista la delibera della giunta provinciale n. 6911 del 17 settembre 1979;
Vista la lettera del provveditore agli studi di Trento del 18 aprile 1980, prot. n. 8951/C/21 in merito alla lettera dell'assessorato all'istruzione del 9 aprile 1980, prot. n. 2462/80-14-III-PP;
Su conforme delibera della giunta provinciale n. 4859 del 23 maggio 1980;

Decreta:

1) L'elenco dei corsi di formazione professionale, svolti presso i centri di formazione professionale istituiti o autorizzati dalla provincia autonoma di Trento che nel corrente anno sono idonei per l'ammissione alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della provincia di Trento è il seguente:

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto alla segreteria d'albergo »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto ai servizi alberghieri »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « segretario-turistico »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « confezionista-sarta »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto di amministrazione »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « segretario-stenodattilografo »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « contabile »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « dattilografo »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto alle vendite »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « corrispondente in lingue estere »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « parrucchiere per signora »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « parrucchiere per uomo »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « estetista »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « muratore-carpentiere »;
corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « fotolitografo »;
corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « tipocompositore »;
corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « tipoimpressore »;
corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « litoimpressore »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « cuoco »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « cameriere »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « congegnatore meccanico »;
corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « elettricista in bassa tensione ».

2) E' dato atto che la denominazione della qualifica riportata negli attestati, rilasciati dalla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, può essere al maschile oppure al femminile in conformità al disposto dell'art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1977, n. 903.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 29 maggio 1980

Il presidente: MENGONI

(6333)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802690)